

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO l'Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*


VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, concernente *“Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto *“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del Decreto Legge 6 del 2020”*;

VISTA la circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica e che, pertanto, la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico;

CONSIDERATO che in ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il datore di lavoro è tenuto a collaborare, facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI
(di seguito e per brevità "FNCF")

avente sede in Roma, Piazza San Bernardo 106, nella persona del Presidente *pro tempore*, nonché datore di lavoro dell'ente, anche al fine di garantire la salute del proprio personale dipendente, così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stante la situazione di emergenza attualmente conosciuta,

DETERMINA

di adottare le seguenti misure e indicazioni operative per i dipendenti ed i componenti della FNCF e per tutti coloro che hanno accesso a vario titolo alla sede della FNCF.


La FNCF, ente pubblico non economico ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle iniziative già adottate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 (c.d. nuovo Coronavirus) e delle misure già assunte, su indicazione delle autorità competenti per la gestione delle eventuali emergenze, ritiene, in ragione della recente evoluzione della situazione, di mettere in atto le seguenti misure precauzionali di prevenzione e protezione all'interno della sede.

1. Accesso generale alla sede

Fermo restando quanto previsto in attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e di eventuali ulteriori successivi provvedimenti attuativi, **non è consentito l'accesso alla sede della FNCF:**

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre;
- ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena, anche volontaria, ovvero risultati positivi al virus.

I predetti soggetti, qualora facenti parte della struttura dell'ente, sono tenuti a comunicare tale circostanza alla FNCF e ad attenersi al protocollo sanitario indicato dalle autorità sanitarie competenti, rivolgendosi telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale dell'emergenza (112), o



ancora, per esigenze informative, al numero verde (1500) del Ministero della Salute o al numero della Regione di appartenenza.

Per garantire la prevenzione dell'eventuale diffusione del virus, chiunque a vario titolo opera con l'ente che abbia sintomi che possano essere, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie competenti, indicativi di possibile infezione (mal di gola, tosse, rinorrea, difficoltà respiratorie, sintomatologia simil-influenzale) è invitato ad evitare di accedere alla sede della FNCF. Sempre in applicazione del principio di massima cautela, sono invitati ad evitare di accedere alla sede dell'ente anche in assenza dei predetti sintomi i soggetti che, a partire dal 14° giorno antecedente all'8 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o aventi comunque un elevato numero di contagi.

I predetti soggetti sono tenuti a comunicare tale circostanza ai Servizi di Sanità pubblica competenti, nonché al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.


In riferimento al DPCM 08.03.2020, alle Direttive del Ministero dell'Interno PROT. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 08.03.2020 e al DPCM 09.03.2020, *è permesso lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio Nazionale, solamente per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. In ragione di quanto sopra è importante che il personale dell'ente porti sempre con sé cedolino paga e carta di identità al fine di comprovare l'appartenenza all'ente, nonché eventuali disposizioni dell'ente in termini di comprovate esigenze di spostamenti.*

2. Attività dell'ente

La FNCF, continua ad assicurare, in via ordinaria e per quanto di propria competenza, la normale apertura degli uffici ed il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

La FNCF, nel contestuale intento di tutelare la salute del proprio personale dipendente e di dar seguito alle indicazioni fornite con i provvedimenti riportati in premessa, ha previsto di garantire l'attività di funzionamento dell'ente, provvedendo ad adottare le seguenti misure:

- ridurre il numero di accessi alla sede di lavoro, anche e soprattutto da parte del personale, riorganizzando l'orario di lavoro, in considerazione del fatto che i propri dipendenti si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, e agevolando periodi di congedo ordinario, ferie e/o permessi;
- riorganizzare gli spazi lavorativi in modo da garantire la presenza di una sola persona per stanza di lavoro;
- destinare al personale dipendente bagno dedicato per ciascuno di loro, che è diverso a quello destinato agli esterni;




- prevedere modalità definite di ricevimento di eventuali pacchi e spedizioni in sede;
- non effettuare attività di front office nei confronti di utenti esterni, attivando in sostituzione modalità di gestione delle richieste via telefonica o mail;
- non recarsi in sedi diversi dalla sede dell'ente per gli appartenenti a quest'ultimo, al fine di svolgere attività istituzionali, fatto salvo che ricorrano casi strettamente necessari autorizzati dal legale rappresentante e datore di lavoro;
- limitare solo allo strettamente necessario per il funzionamento dell'ente, la presenza di terzi diversi dal personale, ivi inclusi consulenti e tecnici esterni, presso la sede istituzionale, previa autorizzazione del datore di lavoro, compilazione dell'apposito modulo previsto dalla Regione Lazio, informativa sul rispetto del "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti), sulla necessità di disinfettare le mani prima e dopo l'utilizzo di ogni spazio della sede e sull'obbligo di rispetto delle altre norme precauzionali adottate, ivi incluse quelle di cui al successivo paragrafo 3;
- è vietato l'utilizzo di spazi comuni per ristoro e/o pause caffè; ove il personale ritenga di consumare pasti all'interno della sede deve provvedere ad utilizzare la propria scrivania dopo averla accuratamente disinfettata;
- attivare, qualora sia possibile e la situazione lo richieda, modalità agili di svolgimento della prestazione lavorativa (*smart working*), delle quali verranno, quindi, disposte le relative modalità nelle prossime settimane.

Per quanto concerne le riunioni e sedute consiliari dei membri della FNCF, nonché gli incontri istituzionali, anche e soprattutto con terzi, si utilizzano esclusivamente le modalità di collegamento da remoto tramite apposite piattaforme in grado di garantire audio-video conferenze in conformità alla vigente normativa.

Per quanto riguarda le sole presenze istituzionali e le missioni ritenute strettamente indispensabili per l'attività istituzionale e il funzionamento dell'ente, nelle estreme ipotesi in cui non sia oggettivamente possibile procedere con le modalità di collegamento da remoto, previa autorizzazione del legale rappresentante e datore di lavoro, è previsto il rispetto del "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).

Per quanto riguarda congressi ed eventi aggregativi di qualsiasi natura, gli stessi sono sospesi nei termini di cui all'art.1 del DPCM del 09.03.2020, e verranno differiti a data successiva al termine di efficacia del medesimo decreto.



3. Ulteriori misure precauzionali

La FNCF provvede ad informare tutto il personale dipendente e componente della FNCF mediante:

- informativa dedicata rispetto ai continui provvedimenti delle autorità competenti;
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici, del “decalogo” del Ministero della Salute. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” pubblicate dal Ministero della Salute.


Il decalogo del Ministero della Salute sopracitato riporta in dettaglio le seguenti informazioni:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani
- coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- i prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- in caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.

Per quanto concerne le ulteriori misure di prevenzione ed informazioni adottate, la Federazione, pur non essendo un ufficio aperto al pubblico, ha provveduto a rendere disponibile nei propri locali strumenti per l'igiene e la pulizia della cute, quali, ad esempio, disinfettanti per la deterzione delle mani, salviettine asciugamani monouso, prodotti per la disinfezione delle postazioni di lavoro.

La FNCF ha altresì adottato le seguenti misure precauzionali:

- obbligo di lavarsi le mani all'ingresso alla sede del lavoro per il personale dipendente e i componenti della FNCF, prima di accedere alle postazioni di lavoro;
- evitare le strette di mano;
- dotazione di dispenser distributore di igienizzante per le mani all'ingresso della sede di lavoro con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani in ingresso (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- dotazione di disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, a disposizione per disinfettare la postazione di lavoro prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
- pulizia e disinfezione dei locali e delle postazioni di lavoro da parte dell'impresa di pulizia;
- messa a disposizione del personale fazzoletti usa e getta in caso di necessità;
- tenere puliti i cestini, evitando l'accumulo di fazzoletti e carta all'interno



- controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori e/o parti interessate) nei termini di cui al precedente paragrafo 2, per la limitazione al minimo strettamente indispensabile dei contatti;
- per ogni addetto al primo soccorso prima di intervenire su un collega utilizzo immediato della mascherina di protezione FFP2 e dei guanti di protezione in lattice;
- allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus ed interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione;
- allontanamento immediato dalla sede di qualunque persona manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus ed interdizione per lo stesso fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

La FNCF provvede, in relazione anche alle indicazioni delle autorità competenti, ad un'attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per soggetti appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio come individuate dalla normativa. A titolo precauzionale vengono considerate nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione precisa di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto.

A livello generale, la FNCF si attiene chiaramente alle indicazioni delle autorità competenti in relazione alla eventuale necessità di sospensione dell'attività lavorativa e/o interdizione al lavoro e/o adozioni di ulteriori o diverse misure necessarie.

Pertanto, ferma la prevalenza immediata di tali misure ove più restrittive, il presente documento è soggetto ad aggiornamento.

4. Pubblicazione e comunicazione

La FNCF provvede a pubblicare nel proprio sito internet: www.chimicifisici.it il presente documento e le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire pubblicati nel sito del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> e dell'ISS <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus>.

Le suddette indicazioni operative vengono comunicate agli interessati e al Dipartimento della Funzione pubblica, in attuazione della Direttiva 1/2020.

Roma, 10.03.2020

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi